



**ASSOBIOMEDICA**

Associazione nazionale per le  
tecnologie biomediche, diagnostiche,  
apparecchiature medicali, servizi e telemedicina

CONFINDUSTRIA

## **ECM**

### ISTRUZIONI PER L'USO

**Fermo restando** che sia il regolamento che le determinazioni pubblicate successivamente dalla Commissione Nazionale non chiariscono del tutto i molti dubbi interpretativi

**Ribadito** che Assobiomedica ritiene inaccettabile il principio su cui si fonda la regolamentazione ECM, cioè che il rapporto tra professionisti sanitari e industria del settore è intrinsecamente opaco, mirato a soddisfare interessi meramente commerciali

**Ribadito** che le imprese associate sono sempre e comunque tenute al rispetto del Codice etico associativo per qualunque tipo di evento, sia esso ECM o no

**Ricordato** che i rapporti tra impresa e PA sono regolamentati dalla legge 231/01, nel cui ambito rientrano anche tutte le attività di formazione/informazione dei pubblici dipendenti, anche a prescindere dalle norme ECM

Abbiamo cercato di individuare gli aspetti più rilevanti della norma e di dare per ciascuno di essi un'indicazione alle imprese per il corretto comportamento.

- Le imprese **non** possono sponsorizzare direttamente i partecipanti e i relatori ad eventi che diano crediti ECM, ovvero **non** possono sostenere spese di viaggio, pernottamento, iscrizione a tali eventi; tuttavia, l'interpretazione riportata nella determinazione del 18 gennaio 2011, definisce che i professionisti sanitari possono usufruire di sponsorizzazioni **dirette** da parte delle imprese fino al raggiungimento di 1/3 dei crediti complessivi nell'arco del triennio 2011-2013
- La verifica e la certificazione dei crediti fino alla concorrenza della quota massima di 1/3 del totale è deputata ai provider e agli ordini, collegi o associazioni presso cui il professionista sanitario è iscritto
- La definizione dell'offerta formativa, i programmi degli eventi, la scelta dei docenti, l'invito ai discenti, le spese di ospitalità, organizzazione e quant'altro sono a carico e a responsabilità **esclusivamente** del provider
- Le imprese che intendono finanziare eventi ECM devono intrattenere rapporti di natura economica **esclusivamente** con i provider
- Le imprese **non** possono chiedere – e **non** possono ricevere – gli elenchi dei partecipanti a eventi ECM
- Contestualmente ad un evento ECM le imprese possono organizzare direttamente workshop o seminari, ma questi **non** potranno avere crediti ECM
- Stand, workshop, seminari delle imprese dovranno svolgersi in un'area diversa da quella in cui si tengono i corsi ECM, in orari **non** in sovrapposizione con le sessioni ECM
- **Non** è consentita la distribuzione di materiale promozionale nelle cartelle degli eventi ECM

- **Non** è consentita la proiezione o esposizione di loghi aziendali – e tantomeno di pubblicità di prodotto – nelle aule dedicate ai corsi ECM
- Le imprese **sono tenute** ad osservare il regolamento in vigore dal primo gennaio 2011, **anche se** l'evento è stato accreditato secondo le precedenti regole
- Eventi internazionali che si tengono in Italia e/o all'estero: qualora dessero crediti ECM si applicano le regole sopra esposte in relazione a ospitalità, viaggi, iscrizioni di professionisti sanitari italiani
- Eventi internazionali che si tengono in Italia e/o all'estero che danno crediti tipo ECM, ma in base a regolamentazioni estere: sono da considerarsi **non** ECM
- In caso di sponsorizzazione diretta, il meccanismo di reclutamento deve comunque soddisfare i requisiti di garanzia previsti dalla legge 231/01 (tale vincolo non compare nel regolamento ECM, ma è una forte raccomandazione che Assobiomedica pone all'attenzione degli associati)
- Tutti i vincoli sopra indicati valgono **SOLO** per eventi ECM, ovvero non si applicano per eventi non ECM